

**Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 27 Luglio 2009

Dal Il Sole 24 Ore, 26/07/2009

Tempi stretti per sanare i versamenti "omessi"

Il ravvedimento «breve». I contribuenti che puntano a fruire del ravvedimento cosiddetto «breve», cioè entro 30 giorni dalla scadenza, hanno tempo fino a giovedì 30 luglio per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza al 30 giugno scorso

Non titolari di partita Iva. Venerdì 31 luglio scade il termine per pagare la terza rata dovuta dai contribuenti non titolari di partita Iva che nella dichiarazione dei redditi per il 2008, modello Unico 2009, hanno scelto di pagare a rate una o più delle somme dovute a saldo per il 2008 e a titolo di acconto per il 2009. Venerdì 31 luglio scade anche il termine per pagare la seconda rata dovuta dai contribuenti non titolari di partita Iva che nella dichiarazione dei redditi per il 2008, modello Unico 2009, hanno optato per pagare a rate una o più delle somme dovute a saldo per il 2008 e a titolo di acconto per il 2009.

Da Italia Oggi, 25/07/2009

Mod. 770 con i dati contributivi

Come avvenuto per il Cud 2009, anche la parte C del modello fiscale 770/2009, relativa ai dati previdenziali è stata notevolmente semplificata, per effetto dell'introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia contributiva EMens. La versione semplificata del modello fiscale, come ricorda l'Inps con la circolare n. 95/2009, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio, sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2008, sia i dati contributivi. Il modello in sostanza contiene, in luogo del quadro SA presente nel mod. 770 degli scorsi anni, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2008 per il periodo d'imposta precedente. I dati previdenziali vanno inseriti nella parte «C», che rispetto all'anno scorso ha perso il campo riservato al famoso «superbonus» (la quota di contribuzione versata in busta paga ai dipendenti che avevano spostato in avanti la richiesta di pensione di anzianità). Si tratta, in pratica, degli stessi dati già indicati dai datori di lavoro nel modello Cud/2009, a cui si consiglia di fare riferimento.

Da Oggi, 25/07/2009

Antiriciclaggio, 2.000 violazioni

Delle oltre 8.000 segnalazioni meritevoli di indagine da parte del nucleo speciale di polizia valutaria, oltre 2.000 le segnalazioni che hanno rilevato trasferimenti di capitali illeciti, circa 1.000 hanno evidenziato violazioni amministrative e/o penali della disciplina antiriciclaggio, mentre 71 hanno confermato sospetti di riciclaggio e o reimpieghi di proventi criminali per oltre un miliardo di euro. Le

segnalazioni più rilevanti sono state effettuate dagli enti creditizi e dagli intermediari finanziari ed hanno riguardato operazioni riconducibili a prelevamenti allo sportello, a versamenti in contanti e ad incassi di titoli di credito. La Direzione Investigativa Antimafia, ha approfondito 282 segnalazioni di cui 61 hanno dato origine, nel corso dell'anno, a procedimenti penali. Sono alcuni degli ulteriori dati contenuti nella relazione annuale presentata dal Mef al Parlamento, in merito alle "Valutazioni sullo stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo" per l'anno 2008.

Da Italia Oggi, 25/07/2009

Gli studi di settore senza la proroga

Niente proroga per la pubblicazione degli studi di settore 2009, che dovranno dunque approdare in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 30 settembre. È stata infatti dichiarata inammissibile la norma contenuta nel maxi-emendamento al dl n. 78/2009 che spostava il termine utile per la pubblicazione dei parametri al 31 dicembre 2009. Lo scopo di tale disposizione era quello di tenere conto «degli effetti della crisi economica e dei mercati», concedendo dunque più tempo per operare un'eventuale revisione degli indici. Tuttavia, la modifica non ha superato il vaglio di ammissibilità dopo che il governo ha annunciato di voler porre la questione di fiducia sul decreto. Pertanto, torna applicabile il termine fissato dall'articolo 1, comma 1 del dpr n. 195/1999. Quest'ultimo è stato così modificato dal dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, il quale ha disposto che a partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Da Italia Oggi, 27/07/2009

Il perfezionamento arriva pagando

Uno scudo fiscale a doppia opzione, ma con alcuni limiti. La sanatoria sulle attività detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, nella versione che dovrebbe essere quella definitivamente introdotta nell'ambito della manovra, ripescia i concetti delle disposizioni originariamente disciplinate nel decreto legge n. 350 del 2001. In linea di massima, il provvedimento normativo procede a una distinzione tra le due forme di sanatoria: - procedura di rimpatrio, indipendentemente dal paese, Ue o extra-Ue, nel quale le disponibilità sono detenute in violazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990; - procedura di regolarizzazione, a condizione che la detenzione sia sussistente in paesi dell'Ue e in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono uno scambio effettivo di informazioni fiscali in via amministrativa. Tale seconda ipotesi, legata allo See riguarda al momento esclusivamente la Norvegia.

Da Italia Oggi, 27/07/2009

Interessi passivi, il fisco apre

Deducibili per le immobiliari di gestione gli interessi passivi ipotecari relativi a immobili strumentali. Parificazione tra mutui ipotecari e leasing. L'Agenzia delle entrate con la circolare 37/E ha preso posizione sul dubbio di maggior rilevanza relativo alla nuova disciplina dell'art. 96 del Tuir. La soluzione adottata è in chiaroscuro fornendo un'apertura ai contribuenti ma cercando una lettura, forse, ancora troppo rigida della norma. Il punto critico che ha necessitato dell'interpretazione della prassi è contenuto nell'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007 che prevede, in deroga alla regola generale dettata dall'art. 96 del Tuir, la deducibilità integrale degli interessi passivi a fronte di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Tale disposizione è inserita in un più ampio intervento in cui il legislatore chiedeva la costituzione di apposita commissione per la riformulazione della fiscalità immobiliare facendo riferimento alle imprese immobiliari. Da qui era sorto il dubbio se tale deroga dovesse essere limitata al caso di immobili abitativi destinati alla locazione (dando rilevanza al contesto normativo in cui la deroga è letteralmente situata) o se invece non dovesse sussistere tale limitazione in assenza di previsione specifica della norma (che infatti si riferisce unicamente agli immobili destinati alla locazione non individuando se limitatamente a quelli abitativi o se invece con riferimento anche a quelli commerciali). In un precedente intervento (circolare 19/E), in cui si illustrava il nuovo regime di deducibilità (limitata) degli interessi passivi, il

punto era stato sfiorato tanto che dalla lettura del documento non era possibile individuare senza dubbio la posizione dell'agenzia.

Da Italia Oggi, 27/07/2009

Il redditometro? Va svecchiato

Perché il redditometro diventi veramente uno strumento di accertamento di massa è necessario operare una profonda revisione normativa dello stesso. Occorre cioè sottoporlo a interventi correttivi e aggiornamenti per superare le complessità di calcolo e di verifica preliminare da parte degli uffici e per adeguare i beni e i servizi indice alle mutate condizioni socio economiche del paese. È questa, in estrema sintesi, la raccomandazione che la commissione bicamerale per l'anagrafe tributaria fornisce nel suo documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale. Il documento contiene infatti un'apposita sezione dedicata all'accertamento sintetico tramite il cosiddetto redditometro, nella quale la commissione bicamerale, oltre fornire un quadro descrittivo dello stesso e la sua evoluzione normativa e giurisprudenziale, non manca di evidenziarne le principali criticità che ne impediscono, allo stato attuale, un utilizzo come strumento di accertamento di massa.

Da Italia Oggi, 27/07/2009

L'opzione è multipla: interna, esterna o mista

Compensazione interna, esterna o mista. Per il credito Iva, che nella pratica è quello che si genera con maggior frequenza e i cui importi possono raggiungere somme rilevanti, sono tre le vie di utilizzo in compensazione. L'impresa che a fine anno registri un credito Iva ha di fronte a sé tre alternative: chiederne il rimborso, se sussistono le condizioni previste dall'art. 30 del dpr 633/72 (acquisto cespiti; operazioni con l'estero ecc.); compensarlo nelle successive liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, attuando la cosiddetta «compensazione interna»; compensarlo con altri tributi di diversa natura, attuando la «compensazione esterna». Fatta salva l'ipotesi del rimborso, sottoposta a condizioni restrittive, la scelta tra le altre due opzioni è libera. Di più, il contribuente può anche decidere di suddividere il credito Iva in due parti, di cui una destinata alla compensazione interna (detta anche «verticale») e una alla compensazione esterna (detta anche «orizzontale»). Occorre tuttavia premettere che l'utilizzo del credito Iva in compensazione esterna è legittimo solo a condizione che questo risulti dalla dichiarazione annuale, mentre analoga possibilità (fatta eccezione per i contribuenti ammessi al rimborso infrannuale) non viene riconosciuta per il credito in via di formazione durante l'anno. Così, per esempio, non è utilizzabile in compensazione con altri tributi il credito Iva sorto nella liquidazione trimestrale di giugno, mentre risulta compensabile se sussiste a fine anno. In altri termini, non è possibile utilizzare un credito che si forma durante l'anno, finché tale anno non si è concluso. Quale limite temporale per l'utilizzo di tale credito, occorre fare riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione annuale successiva. Qualora a tale data il credito Iva non fosse stato interamente utilizzato entro tale data, il contribuente potrebbe alternativamente: richiederne il rimborso, se ne sussistono le condizioni; evidenziarne l'importo in dichiarazione annuale al fine di riammetterlo nel «ciclo» delle compensazioni. Nel caso della compensazione interna il credito Iva annuale viene portato direttamente in diminuzione del debito (o in aumento del credito) risultante dalle liquidazioni periodiche successive. In tale ipotesi, il Modello F24 non deve essere utilizzato. In ipotesi di compensazione esterna, il credito Iva viene interamente trasferito nella categoria dei crediti da utilizzare in compensazione e perde la sua originaria natura. Andrà pertanto a ridurre mediante compensazione sia i debiti Iva sorti successivamente, sia tributi e contributi di altra specie. Occorre di conseguenza presentare il Modello F24. Un diverso modo di procedere all'utilizzo esterno è stato proposto dalla Circolare n. 127/E del 9 giugno 1999. Tale metodo rappresenta una sorta di sistema misto tra utilizzo interno e utilizzo esterno. Di fatto, il credito Iva viene interamente riportato a nuovo e se ne preleva ogni volta l'importo necessario all'atto di compensare altri tributi.

In tal modo, occorre annotare sui registri Iva l'utilizzo del credito avvenuto mediante compensazione esterna e la conseguente diminuzione del credito Iva residuo disponibile. Così operando, l'Iva a credito del periodo precedente sarà esposta al netto della parte utilizzata in compensazione con altri tributi. Sotto il profilo pratico, il procedimento sopra delineato non appare dei più lineari, in quanto convivono due diversi procedimenti: compensazione interna e compensazione esterna. Risulta forse preferibile optare direttamente per la compensazione esterna, utilizzando l'intero credito Iva al di fuori della contabilità Iva e di conseguenza non riportando alcun credito nella contabilità Iva stessa.

Da Italia Oggi, 27/07/2009

Attenzione ai codici tributo

Non aggiungere errore ad errore. In caso di fruizione di crediti inesistenti, si deve rimediare versando il codice tributo del credito utilizzato indebitamente e non il codice tributo del debito compensato. Può infatti accadere di utilizzare in compensazione un credito inesistente. Si pensi ad esempio ad un utilizzo di un credito Iva di Euro 10.000 in compensazione di debiti Inps, quando il credito Iva residuo era in realtà pari solo a 6.000 euro. In tal caso, il contribuente deve effettuare un nuovo versamento di 4.000 euro a titolo di Iva, corrispondente al credito erroneamente utilizzato in compensazione (in tal senso la Circ.min.n.101/E, punto 11.1). appare opportuno sottolineare che in tale ipotesi non deve essere eseguito alcun versamento a favore dell'Inps, in quanto all'istituto previdenziale le somme risultano già accreditare in virtù del versamento originario. Tale modalità operativa è stata recentemente confermata nella risoluzione n.452/E del 27 novembre 2008, che ha ribadito come nel caso in esame il sistema informatico "ha già proceduto automaticamente all'accreditamento degli importi indicati nel modello F24 nella contabilità dell'Ente beneficiario". Piuttosto va sottolineato che l'errato utilizzo del credito inesistente espone il contribuente ad una sanzione del 100% al 00% (in luogo della previgente sanzione del 30%) dell'importo indebitamente utilizzato, così come previsto dal D.L. 185/2008. Quando poi il creditore indebitamente compensato superi 50.000 euro nell'anno, si applica sempre la sanzione nella misura massima (oltre alla rilevanza penale). È tuttavia applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, che prevede la riduzione delle sanzioni ad 1/12 (ravvedimento entro 30 giorni) ovvero ad 1/10 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione) della sanzioni minima del 100%.